

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

di Giulio Pignatiello

Delegato nazionale alla Cassa Forense

IL PRATICANTE E LA CASSA.

Il praticante non ha alcun tipo di obbligo nei confronti della Cassa.

Non deve inviare il MODELLO 5, non deve applicare in fattura il contributo integrativo del 4% e di conseguenza non deve fare alcun versamento alla Cassa.

IL PRATICANTE ABILITATO E LA CASSA.

Il praticante abilitato ha la facoltà d'iscrizione alla Cassa.

Soltanto in caso d'iscrizione lo stesso assume sia l'obbligo dichiarativo che quello contributivo. Quindi deve applicare il 4% in fattura, deve inviare il MODELLO 5 e deve pagare i contributi minimi e in autoliquidazione.

L'AVVOCATO ISCRITTO ALL'ALBO.

L'avvocato che si iscrive all'Albo acquisisce l'obbligo dichiarativo. **Lo stesso deve, l'anno successivo alla sua iscrizione, nel termine fissato dalla CASSA (attualmente è il 30.9 di ciascun anno) inviare il Modello 5 in via telematica.**

Inoltre, ove il collega produce un reddito, deve versare con il Modello 5 dell'anno successivo, il contributo integrativo che è pari al 4% delle fatture emesse.

ISCRIZIONE ALLA CASSA.

L'iscrizione alla Cassa per gli avvocati, iscritti all'albo, non è obbligatoria ma la stessa è subordinata solo ad un criterio fiscale.

Ciò significa che è obbligatorio iscriversi alla Cassa soltanto se viene raggiunto uno dei due parametri di reddito IRPEF o IVA stabiliti ogni anno dal Comitato dei Delegati.

**ANNO 2009 IRPEF 9.000,00 IVA 13.500,00;
ANNO 2010 IRPEF 10.000,00 IVA 15.000,00;**

I tipi d'iscrizione possono essere diversi:

1) ISCRIZIONE TEMPESTIVA

L'avvocato che constata di aver raggiunto nel corso dell'anno almeno uno dei due parametri di reddito IRPEF o IVA, di cui sopra, deve entro il 31 dicembre dell'anno successivo, iscriversi alla Cassa.

2) ISCRIZIONE FACOLTATIVA

Si ha tale tipo d'iscrizione quando l'avvocato pur non avendo raggiunto i previsti parametri reddituali, IRPEF o IVA, decide d'isciversi ugualmente alla Cassa.

3) ISCRIZIONE D'UFFICIO

Ove la Cassa accerta dall'esame dei dati in suo possesso il raggiungimento di uno dei due parametri fiscali stabiliti per l'iscrizione e la

mancanza di una domanda tempestiva, provvede all'iscrizione d'ufficio.

Gli effetti di tale iscrizione cominciano a decorrere dall'anno in cui si è verificato tale raggiungimento.

Poi vi sono altri due tipi particolari d'iscrizione

3) ISCRIZIONE RETROATTIVA

Con tale tipo d'iscrizione l'avvocato può richiedere di essere iscritto alla Cassa da uno o più anni antecedenti a quello di effettiva iscrizione e, più precisamente, per i primi tre anni d'iscrizione all'albo e per il periodo di pratica con abilitazione, massimo sei anni.

Tuttavia, per poter effettuare tale tipo d'iscrizione è necessario:

- a) fare la domanda al momento della prima iscrizione;
- b) non bisogna aver superato i 40 anni;
- c) essere in regola con l'invio dei modelli 5;
- d) non aver maturato in precedenza l'obbligo d'iscrizione;

4) ISCRIZIONE DEGLI

ULTRAQUARANTENNI

Al fine di non perdere la possibilità di ottenere i benefici che la Cassa riconosce solo agli iscritti entro i quarant'anni (tutela per invalidità e premorienza), i soggetti che hanno superato tale età possono richiedere l'iscrizione alla Cassa con effetto anteriore a quello di effettiva iscrizione a partire dal compimento del trentanovesimo anno di età, pagando una speciale contribuzione ai sensi dell'art. 14 della L. 141/92.

GLI OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

L'iscrizione alla Cassa determina per ciascun avvocato due tipi di obblighi:

A) L'obbligo dichiarativo

e

B) L'obbligo contributivo.

L'OBBLIGO DICHIARATIVO.

L'obbligo dichiarativo si concretizza con l'invio del MODELLO 5 e 5 BIS (per gli studi associati).

L'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

I contributi che vanno versati alla Cassa sono:

- 1) CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO DI BASE
- 2) CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO MODULARE OBBLIGATORIO
- 3) CONTRIBUTIVO INTEGRATIVO
- 4) CONTRIBUTIVO DI MATERNITA'

Tali contributi vengono versati in due modi:

I contributi minimi tramite bollettini MAV che vengono spediti direttamente dalla Cassa al professionista.

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

di Giulio Pignatiello

Delegato nazionale alla Cassa Forense

I contributi in autoliquidazione, vengono calcolati in sede di compilazione del Modello5, e vanno effettuati in due rate con scadenza 31/7 e 31/12 di ciascun anno.

Per i pensionati, ad eccezione dei pensionati d'invalidità, la situazione è diversa.

I primi, non pagano più il contributo minimo, soggettivo ed integrativo, dall'anno successivo al pensionamento (pagano solo il contributo di maternità), fatti salvi gli eventuali contributi dovuti in autoliquidazione.

Dal 2009, Mod.5/2010, i contributi che i pensionati versano in autoliquidazione dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento sono:

- 5% da calcolarsi sull'imponibile IRPEF, entro il tetto pensionabile (€86.700,00);
- 3% oltre tale tetto (€86.700,00);
- 4% sul volume d'affari iva.

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE.

Il contributo soggettivo viene calcolato e determinato sul reddito professionale IRPEF prodotto nell'anno precedente.

Dal 2009 la percentuale da applicarsi è del :

13% su redditi sino ad €86.700,00;

3% su redditi oltre €86.700,00;

Alla somma determinata andrà decurtata la somma già versata a titolo di minimo.

Il contributo minimo (rivalutabile) sarà:

-per l'anno 2010 di €2.100,00;

-per l'anno 2011 di €2.400,00;

***Dal 1.1.2009 i giovani avvocati, che si iscrivono entro il compimento del 35°anno, pagano il contributo soggettivo minimo ridotto del 50%, per i primi 5 anni d'iscrizione alla CASSA.**

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo viene calcolato e determinato sul volume d'affari IVA.

La percentuale d'applicarsi per il suo calcolo è del 4% (dal 1°/1/2010).

Alla somma determinata andrà sempre detratta la somma versata a titolo di contributo minimo.

Il contributo minimo (rivalutabile) sarà:

-per l'anno 2010 di €550,00;

-per l'anno 2011 di €650,00;

***Dal 1.1.2010 i giovani avvocati per i primi cinque anni d'iscrizione all'Albo che coincidono con i primi cinque anni d'iscrizione alla Cassa non pagano il contributo integrativo minimo ma il 4% sull'effettivo volume d'affari.**

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'.

Oltre ai due contributi sopra menzionati ogni iscritto versa alla Cassa con i contributi minimi un contributo solidaristico obbligatorio che viene determinato annualmente sulla base della somma effettivamente da erogare.

LE PENSIONI

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

ANNO DI PENS. ETA' ANZIANITA' MINIMA

2010	65	30
2011-2013	66	31
2014-2016	67	32
2017-2018	68	33
2019-2020	69	34
2021	70	35

La Cassa eroga diversi tipi di pensione:

- 1) **VECCHIAIA (a 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione);**
- 2) **ANZIANITA' (a 62 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione);**
- 3) **INABILITA' (per invalidità totale);**
- 4) **INVALIDITA' (per ridotta capacità lavorativa a meno di 1/3);**
- 5) **AI SUPERSTITI**
 - **DI REVERSIBILITA'**
 - **INDIRETTA**
- 6) **CONTRIBUTIVA (a 70 anni con meno di 35 anni di effettiva iscrizione ed almeno cinque anni di contributi)**

Ogni tipo di pensione viene erogata a domanda di chi ne ha diritto e viene pagata in tredici mensilità uguali di pari importo.

LA PENSIONE MODULARE

La pensione modulare costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo. E' stata introdotta per mantenere e/o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema e consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale.

Riguarda esclusivamente gli iscritti alla Cassa e i pensionati d'invalidità, sono esclusi i pensionati di vecchiaia e d'anzianità.

FINANZIAMENTO

A partire dall'anno 2010, modello 5/2011, l'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto (€86.700,00);

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

di Giulio Pignatiello

Delegato nazionale alla Cassa Forense

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

OBBLIGATORIO DI BASE

-REGIME OBBLIGATORIO: 1%;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

VOLONTARIO E FACOLTATIVO

-REGIME VOLONTARIO: DAL 1% AL 9%;

E' comunque dovuto un contributo minimo (sempre rivalutabile annualmente) pari a:

- €160,00= per l'anno 2010;

- €180,00= per l'anno 2011;

***E' importante evidenziare che le somme versate per tale contribuzione seguono il medesimo regime fiscale di TOTALE DEDUCIBILITA', riservato alla contribuzione obbligatoria di base.**

ISTITUTI PARTICOLARI

Al fine di poter ottenere anni pensionistici validi per poter raggiungere il trattamento pensionistico sono vigenti tre tipi di istituti:

- 1) **RISCATTO**
- 2) **RICONGIUNZIONE**
- 3) **TOTALIZZAZIONE**

RISCATTO

Possono chiedere il riscatto gli avvocati ed i praticanti abilitati, i titolari di pensione di inabilità ed i superstiti che possono conseguire la pensione indiretta.

Sono riscattabili i 4 anni di laurea, i tre anni di praticantato con o senza abilitazione al patrocinio, il servizio militare per un massimo di due anni oppure il servizio militare prestato in guerra oppure il servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare per un massimo sempre di due anni.

Gli anni di riscatto sono equiparati ad anni di effettiva iscrizione.

Il pagamento dell'importo del riscatto può avvenire in una unica soluzione entro sei mesi dal ricevimento del calcolo e dell'ammissione al riscatto oppure rateizzato in 5 anni con gli interessi vigenti alla data di presentazione della domanda.

RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione può essere richiesta dagli avvocati e dai praticanti abilitati iscritti alla Cassa che hanno versato contributi in diverse gestioni previdenziali obbligatorie in modo che gli stessi possano ricongiungere tutti i contributi versati presso una sola gestione previdenziale per conseguire un'unica pensione.

Le somme versate per il riscatto e la ricongiunzione sono deducibili fiscalmente.

TOTALIZZAZIONE

L'istituto della totalizzazione dà la possibilità di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra

loro di durata non inferiore a tre anni, a decorrere dal 1.1.2008, maturati presso gestioni diverse per ottenere un unico trattamento pensionistico.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La Cassa eroga una serie di prestazioni assistenziali per far fronte a condizioni di particolare difficoltà o per casi di malattia a cui l'iscritto va incontro.

Per tali casi sono stati previsti una serie di contributi che vengono erogati al verificarsi dell'evento.

I contributi assistenziali sono:

- **CONTRIBUTO PER STATO DI BISOGNO;**
- **CONTRIBUTO PER MALATTIA ;**
- **CONTRIBUTO PER ULTRAOTTANTENNI**

Inoltre vi sono delle indennità o dei contributi che la Cassa provvede ad erogare al verificarsi di determinate situazioni.

Tali ulteriori contributi sono:

- **INDENNITA' DI MATERNITA';**
- **INDENNITA' PER CALAMITA' NATURALI;**

SANZIONI.

L'impianto sanzionatorio riguarda un aspetto fondamentale sul quale ritengo doveroso richiamare la massima attenzione.

Il mancato adempimento degli obblighi dichiarativo e contributivo e della mancata iscrizione alla Cassa sono tutti sanzionati economicamente.

Il regime sanzionatorio prevede diverse ipotesi commisurate al tipo specifico di violazione.

INADEMPIENZE DICHIARATIVE

OMESSO INVIO MODELLO 5

La sanzione per il mancato invio del Modello 5/09 è di €395,00. Inoltre viene inviata comunicazione all'Ordine di appartenenza dell'iscritto per il mancato invio che costituisce violazione disciplinare.

RITARDATO INVIO DEL MODELLO 5 OPPURE

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEI DATI REDDITTUALI

Relativamente all'anno 2008 (Mod.5/2009):

- Entro 30 giorni dalla scadenza €99,00=
- Oltre 30 giorni ma entro il 31.12 dell'anno di riferimento €197,00=
- Oltre il 31.12 dell'anno ma prima che la Cassa invii la relativa contestazione €259,00

*** Tutti gli importi sopra indicati vanno rivalutati di anno in anno.**

**** La sanzione per ritardato invio non si applica per il primo anno d'iscrizione all'Albo.**

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE

di Giulio Pignatiello

Delegato nazionale alla Cassa Forense

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

*OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

OMISSIONE TOTALE DEL VERSAMENTO-

- Sanzione pari al 30% dei contributi non versati + interessi di mora;

*OMISSIONE PARZIALE DEL VERSAMENTO

-sanzione pari al 15% dei contributi non versati + interessi di mora;

*RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA

-sanzione pari al 5 % dei contributi versati in ritardo + interessi di mora.

DAL 31° AL 150° GIORNO LA DATA DI SCADENZA

- sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo + interessi di mora;

OLTRE IL 150° GIORNO DALLA SCADENZA

-sanzione pari al 15% dei contributi versati in ritardo + interessi di mora.

Infine, in caso di mancato, omesso o parziale pagamento a seguito di controllo incrociato tra la Cassa ed il fisco la sanzione è:

- del 100% dei contributi non versati + interessi;
- del 40% in caso di adesione all'accertamento della Cassa;
- del 20% in caso di ravvedimento operoso.

NOTIZIE GENERALI

LA CONTINUITA' PROFESSIONALE

Non tutti gli anni d'iscrizione alla cassa sono validi ai fini pensionistici.

Per ottenere l'anno valido ai fini del pensionamento l'avvocato deve dimostrare l'esercizio continuativo della professione che si raggiunge fatturando i parametri di reddito annuali approvati dal Comitato dei Delegati. **(Per il 2010: €10.000,00 IRPEF o €15.000,00 IVA).**

Tuttavia, il criterio non è applicato in maniera univoca e rigida in quanto sono state previste delle deroghe a tale previsione.

AGEVOLAZIONI:

1. La prima agevolazione è relativa ad un criterio temporale che prevede un certo numero di anni, dall'iscrizione all'albo degli avvocati, per raggiungere il regime reddituale annualmente previsto per ottenere l'efficacia dell'anno.

Dal 1988, infatti, è stata prevista la seguente progressione agevolativa:

-1° Anno di iscrizione Albo nessun reddito;

-2° e 3° Anno di iscrizione Albo almeno una fattura;

-Dal 4° al 8° anno di iscrizione all'Albo almeno il raggiungimento della metà di uno dei due parametri IRPEF o IVA previsti per quell'anno dalla Cassa;

-Dal 9° anno d'iscrizione all'Albo almeno il raggiungimento di un parametro IRPEF o IVA.

2. E' ammessa la media tra i redditi o volumi d'affari (anche se pari a 0), relativi a tre anni consecutivi (precedenti e/o successivi e tra procedimenti trattati nell'ambito di tre anni consecutivi fino all'anno 1984);

3. Per il periodo di maternità ci sono due criteri diversi. Fino al 1983 la valutazione spetta alla Giunta Esecutiva.

Dall'anno 1983 la professionista è esonerata per due anni (anno della nascita e quello successivo o precedente).

4.Per i casi di malattia o di altro particolare impedimento va fatta una richiesta scritta con le motivazioni che hanno impedito il raggiungimento della continuità professionale.

La decisione, su tale espressa richiesta, spetta alla Giunta.

LA CANCELLAZIONE

La cancellazione della Cassa può essere a

-DOMANDA- OPPURE - D'UFFICIO-

Il praticante abilitato può presentare in qualsiasi momento domanda di cancellazione mentre viene cancellato d'ufficio allo scadere del periodo di abilitazione.

L'avvocato può richiedere la cancellazione qualora:

- Non abbia raggiunto almeno negli ultimi tre anni i limiti reddituali previsti dalla Cassa;
- si cancella da tutti gli albi;
- per chiusura della partita iva;

L'avvocato cancellato dalla Cassa, che ha ottenuto la restituzione dei contributi (prima del 2004), può ripristinare il precedente periodo d'iscrizione versando, entro un periodo di 6 mesi dal ricevimento della comunicazione dei relativi conteggi le somme rimborsate, rivalutate e maggiorate degli interessi, nella misura del 10% a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

Dal Novembre del 2004 non è più possibile richiedere la restituzione dei contributi,relativi agli anni dichiarati efficaci, da parte degli avvocati che chiedono di cancellarsi dalla Cassa.

E' sempre possibile, invece, chiedere la restituzione di contributi per gli anni non validi ai fini del pensionamento.

BREVIARIO SULLA PREVIDENZA FORENSE
di Giulio Pignatiello
Delegato nazionale alla Cassa Forense

All'avvocato cui non vengono restituiti i contributi verrà erogata al compimento del 70° anno di età una pensione contributiva.

Infine, segnalo per ogni ulteriore chiarimento, approfondimento e richiamo che tutte le informazioni relative alla previdenza forense sono disponibili sul sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it).